

allegato 2 alla det. n. 7/amm del 18/02/2020

CONTRATTO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CORSO FORMATIVO SULLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DIGITALE SVOLTE DALLE IMPRESE, A FAVORE DI STUDENTI CHE NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 SONO IMPEGNATI IN ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DEI P.C.T.O.

CIG: ZB22B08BA0

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brescia, P.Iva 00859790172, Codice Fiscale 80013870177, in persona di Massimo Ziletti, C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il 22/08/1964, che agisce nel presente atto quale dirigente dell'area amministrativa e rappresentante negoziale in nome, per conto e nell'interesse della Camera di Commercio di Brescia con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, di seguito indicata per brevità come "Camera",

e

il fornitore Cardiomarketing s.a.s. di Patrizia Menchiari e soci sas - C.F. e Partita I.V.A. 03540230178, con sede legale in Brescia, via Veronese, 6, in persona di Patrizia Menchiari, C.F. MNCPRZ73D64B157T, nata a Brescia il 24/04/1973, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del fornitore quale

legale rappresentante della stessa,

premessso

- che con determinazione n. .../AMM del è stato affidato, a seguito di espletamento di indagine di mercato effettuata tramite Sintel (ID procedura n. 119098770), il servizio di cui trattasi al fornitore Cardiomarketing Sas;
- in esecuzione del citato provvedimento e con espressa e volontaria rinuncia dei testimoni

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto: Oggetto del presente contratto è la progettazione e realizzazione presso l'Istituto Scolastico Beretta di Gardone Valtrompia di n. 1 corso formativo della durata di n. 32 ore, destinato a studenti chiamati a svolgere attività previste nell'ambito del P.C.T.O. e focalizzato sulle principali attività di comunicazione digitale svolte dalle imprese.

Art. 2 - Norme regolatrici del servizio: Il servizio deve essere svolto con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dal presente atto e suoi allegati
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dal

presente cottimo.

Art. 3: Descrizione del servizio: Il servizio sarà svolto secondo le modalità riportate nel capitolato allegato e prevede le seguenti attività:

- realizzazione di n. 1 corso formativo della durata di n. 32 ore, per studenti dell'Istituto Scolastico Beretta di Gardone VT.
- co-progettazione dei contenuti e delle modalità di realizzazione delle attività formative in collaborazione con l'Istituto Scolastico Beretta di Gardone VT, in coordinamento con la Camera di Commercio di Brescia.

Art. 4 - Durata: Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e si conclude in corrispondenza del termine del corso formativo.

Il modulo formativo sarà realizzato nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 secondo un calendario concordato tra le parti sulla base delle tempistiche del progetto, e si concluderà in ogni caso entro e non oltre la fine dell'anno scolastico in corso.

E' escluso il tacito rinnovo, senza necessità di previa disdetta.

Art. 5 - Obblighi del fornitore verso i propri dipendenti: il fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e

regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. il fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore

anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Art. 6 - Costi relativi alla sicurezza e D.U.V.R.I.

Per la tipologia del servizio oggetto del contratto non si rilevano interferenze per cui si renda necessario gestire i rischi conseguenti.

Art. 7 - Prezzi: il fornitore assume l'obbligo di eseguire il servizio richiesto ai seguenti costi:

- € 410,00 (IVA esclusa) forfettari destinati ad attività di co-progettazione del corso formativo;
- € 2.622,79 (IVA esclusa) forfettari per n. 1 corso formativo della durata di n. 32 ore;

per un costo totale di € 3.032,79 (IVA esclusa).

Tale importo si intende comprensivo delle spese di materiali necessario per lo svolgimento delle attività, nonché di ogni onere derivante dalle specifiche del presente atto, fisso per il periodo contrattuale e verrà rideterminato in relazione alle effettive prestazioni effettuate.

Art. 8 - Fatturazione: il fornitore procederà alla fatturazione dell'importo complessivo di € 3.032,79 (Iva al 22% esclusa) - relativo a co-progettazione e formazione - a conclusione del corso formativo.

Il pagamento della fattura avrà luogo entro 60

(sessanta) gg. dalla data di ricevuta della fattura, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 commi 1, 2 e 4 del D.lgs 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dalil fornitore (codice univoco per la fatturazione elettronica: HCZBEG). Le fatture devono riportare l'indicazione del CIG.

Art. 9 - Garanzia: Ai sensi del comma 11 dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 la garanzia non è richiesta.

Art. 10 - Collaudo: Il Dirigente camerale responsabile dell'Area Promozione e Tutela del Mercato, o suo delegato, alla presentazione delle fatture, procederà alla verifica della regolare esecuzione del servizio.

Art 11 - Penali: Nel caso di carenza del personale previsto o di inadempienza dei servizi richiesti, di mancato rispetto dei termini contrattuali (fatte salve eventuali deroghe o modifiche concordate) o insufficienza del servizio è facoltà della Camera applicare a carico del fornitore penali pecuniarie di importo variabile dal 1% al 5% del valore del contratto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inadempienze. La Camera, infine,

si riserva il diritto di far effettuare i servizi carenti ad altre imprese, con addebito delle spese a carico del fornitore.

Art. 12 - Responsabilità: il fornitore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni eventualmente arrecati alle persone o alle cose, tanto della Camera che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

Art. 13 - Obblighi di riservatezza: il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il fornitore è responsabile per

l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Camera ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante. Il fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Il fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR") e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 14 - Dati personali - Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e del Regolamento UE 2016/679, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Art. 15 - Risoluzione anticipata - In caso di gravi

inosservanze, contestate al fornitore, di quanto previsto dal presente contratto, la Camera avrà facoltà di recedere dal contratto stesso, dando disdetta a mezzo raccomandata a.r., fatta salva ogni altra azione volta al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 16 - Imposte e registrazione - E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera provvede ad assolvere l'imposta in modalità virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate 128768/2014) al momento della stipula dietro versamento della quota spettante all'impresa contraente. In caso di mancato rimborso da parte del fornitore versamento, la Camera provvederà a trattenere quanto dovuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento relativo al contratto. Ai sensi dell'art. 5 c.2 e della Tariffa Parte II, art. 1 lett. b) del DPR 26.4.1986 n. 131, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Art. 17 - Domicilio delle parti - Per gli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze derivanti, la Camera e il fornitore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Art. 18 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) -

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

Art. 19 - Codice di comportamento - Il fornitore con la presentazione dell'offerta ha dichiarato di avere preso visione e di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio. In caso di violazione da parte dell'impresa dei contenuti del Codice, il presente contratto si risolve automaticamente.

Art. 20 - Controversie - Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione del contratto è competente il Giudice ordinario del Foro di Brescia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, lì

Per il fornitore

CARDIOMARKETING
SAS

Patrizia Mechiari

Per la Camera di
Commercio di Brescia

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

dr Massimo Ziletti

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C. si approva
espressamente:

Art. 13 - Obblighi di riservatezza

Art. 19 - Codice di comportamento

art. 20 Controversie

Per il fornitore

CARDIOMARKETING
SAS

Patrizia Mechiari

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)